



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

CAP 13046

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

Fax (0161) 47.77.70



Prot. n. 0003926

Reg. n. 018/2020

ORDINANZA

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente – provvedimenti contenitivi emergenza epidemiologica COVID-19 “CORONAVIRUS” – Misure per lo svolgimento del mercato settimanale del Sabato e parziale ripresa del commercio su aree pubbliche.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D. L. n. 6 del 23.02.2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D. L. n. 9 del 02.03.2020, recante “Misure urgenti in sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il testo del D.P.C.M. del 08.03.2020 che stabiliva misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19;

Visto il testo del D.P.C.M. del 09.03.2020 che estendeva le sopracitate misure a tutto il territorio nazionale vietando ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati;

Visto il testo del D.P.C.M. del 11.03.2020 – ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da virus COVID-19;

Visto il D.P.C.M. del 22.03.2020 recante “*ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il Decreto n. 39 a firma del Presidente della Regione Piemonte che ha per oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020 per oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale con proroga dei provvedimenti fino al 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020 per oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 art. 16 in cui il periodo di emergenza sanitaria viene prorogato sino alla data del 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale inerente i tempi e le modalità di riaperture delle attività;

**COMUNE DI LIVORNO FERRARIS****CAP 13046**

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

Fax (0161) 47.77.70



Visto l'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 relativo alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 58 del 17 maggio 2020 per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che, come indicato dall'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020, i comuni, devono regolamentare la gestione dei mercati individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Dato atto che le misure specificamente previste sono:

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 Aprile 2020;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

Considerato, inoltre, che i Comuni, nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, altresì, che, nell'ambito di tale emergenza sanitaria, l'Amministrazione Comunale ha già assunto ulteriori misure finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica,

Considerato che, nell'ottica di una riorganizzazione degli stessi mercati al fine di tutelare la salute pubblica, gli stessi erano stati temporaneamente sospesi;

Considerato che lo svolgimento dei mercati può costituire una forma aggiuntiva di approvvigionamento di generi di prima necessità, consentendo una maggiore distribuzione dei generi primari sul territorio comunale, un decongestionamento degli altri esercizi commerciali sul territorio in maniera da non creare situazioni di eccessivo assembramento, nonché una forma di ripartenza delle attività economiche in questo periodo di forte emergenza;

Dato atto che sul territorio comunale si svolgono le seguenti iniziative di Commercio su area pubblica;

1. Mercato settimanale del Sabato distribuito nel centro cittadino;
2. Gruppo di posteggi del Mercoledì con sede presso l'area a parcheggio del supermercato Conad in Via Saluggia;



3. Mercato dei produttori distribuito inizialmente nella via Cavour e Piazza Corio ed oggi temporaneamente collocato in Via Simondi;

Preso atto che, al fine di individuare e valutare i criteri minimi di sicurezza per il commercio all'interno del mercato settimanale si è provveduto a predisporre, con il R.S.P.P. comunale, un layout dell'area individuata, contenente i criteri minimi di sicurezza per lo svolgimento del mercato stesso, in coerenza ai disposti dei precitati Decreti già per i precedenti mercati, ovvero quelli tenutisi fino al 30.05 u.s.;

Rilevato che i mercati, per effetto del sopra richiamato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020, possono svolgersi solo se presente la Polizia Locale, che tuttavia, sia per effetto della suddetta normativa emergenziale, sia per effetto di precise disposizioni impartite da organi superiori, deve assicurare anche diversi ed ulteriori servizi;

Vista, per tutto quanto sopra, la necessità di riprogettazione temporanea del mercato settimanale del sabato nonché del mercato dei produttori sia in termini di logistica, impiego del personale anche volontario, nonché di gestione operativa per tutta la durata del mercato medesimo;

Tenuto conto, inoltre, che il layout elaborato ricalchi anche quello elaborato e condiviso con le Associazioni di categoria per una futura riqualificazione dell'area mercatale stessa;

Evidenziato che si ritiene di individuare l'area debitamente individuata, nei layout allegati alla presente, quale ritenuta idonea per poter garantire l'adozione delle misure di contrasto al contagio, in considerazione del fatto che la conformazione, collocazione e dimensione della medesima consente sia un miglior presidio e controllo, inoltre individuando la stessa area si conterranno gli interventi logistici (delimitazione dell'area a mezzo transenne);

Visto il D.P.G.R. Piemonte n. 63 del 22.05.2020 e relative linee guida;

Ritenuto opportuno, in relazione agli spazi disponibili, ed al fine di evitare sovraffollamenti di adottare le seguenti misure specifiche:

- Definire n. 2 punti di accesso/deflusso dall'area mercatale da presidiare con personale del locale Gruppo di Protezione Civile al fine di evitare un accesso indiscriminato all'area;
- Provvedere la chiusura con transenne di tutti gli altri possibili accessi all'area mercatale diversi da quelli presidiati;
- Provvedere alla ricollocazione dei posteggi ubicati in fronte all'istituto scolastico G. Ferraris, sito in V.le IV Novembre n. 16, nei posteggi identificati dai numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 42 e 46 ubicati nella Via Mons. Sismondi;
- Che lo spostamento avvenga previo accordo tra gli operatori ovvero secondo le graduatorie di anzianità stilate e debitamente attualizzate in occasione della revisione dell'area mercatale del 2008; gli spostamenti saranno gestiti dal personale della Polizia Locale presente in loco;
- Limitare, fino ad eventuale diverso provvedimento, l'orario di svolgimento delle attività di vendita dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- Riprendere le operazioni di spunta in maniera provvisoria e sperimentale fino ad esaurimento dei posteggi non occupati, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza con priorità al settore merceologico specifico, pertanto una volta posizionati, in ordine di graduatoria, gli appartenenti alle categorie alimentari, frutta/verdura e produttori agricoli i posti rimanenti potranno essere occupati fino ad esaurimento indipendentemente dalla tipologia;
- Rilevamento della temperatura corporea dei clienti in accesso all'area mercatale, in caso di rilievo di temperatura uguale o superiore ai 37,5°C dovrà essere interdetto l'accesso all'area mercatale del Cliente che sarà contestualmente invitato a tornare presso la propria abitazione e contattare il proprio medico curante;

Vista, infine, la nota esplicativa della Regione Piemonte prot. 85 del 10.03.2020 che, richiamato il Titolo IV, Capo VI, punto 3 della DGR 32-2642/2001, individua le assenze degli



operatori dai posteggi nell'attuale periodo di emergenze epidemiologica, ed in particolare a decorrere dal 01.02.2020 e fino al termine dell'emergenza, non rilevanti al fine della decadenza prevista per il mancato utilizzo degli stessi;

Avuta informale approvazione, previa contatto telefonico coi rappresentanti locali, dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori presenti sull'area mercatale livornese, ovvero ANVA-CONFESERCENTI ed FIVA-ASCOM;

Visto l'art. 32 della L. 23.12.1978 n. 833, l'art. 117 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112, nonché l'art. 50 c. 5 e 7 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi contingibili ed urgenti in premessa indicati, fino a nuovo provvedimento amministrativo e salvo l'adozione di ulteriori proroghe da parte di Enti sovraordinati (Regione, Organi statali etc.) delle eventuali misure restrittive, la seguente disposizione:

1. Di dare atto, della ripresa delle seguenti iniziative di commercio su area pubblica fino ad eventuale nuovo atto ordinatorio:
 - a. Mercato settimanale del Sabato distribuito nel centro cittadino con l'adozione e applicazione di tutte le misure previste per il contenimento del contagio e alla presenza della Polizia Locale;;
 - b. Gruppo di posteggi del Mercoledì con sede presso l'area a parcheggio del supermercato Conad in Via Saluggia;
 - c. Mercato dei produttori distribuito inizialmente nella via Cavour e Piazza Corio ed oggi temporaneamente collocato in Via Simondi limitatamente al numero massimo di 4 posteggi usualmente occupati;
2. Di prescrivere quanto segue relativamente a Mercato settimanale del Sabato e Mercatino dei produttori:
 - a. L'accesso all'area mercatale da parte degli operatori commerciali potrà avvenire a partire dalle ore 6.30. L'orario di vendita in vigore fino alla validità delle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sarà: dalle 7.30 alle 13.00. L'area mercatale dovrà essere lasciata sgombera entro le ore 14.00 per consentire le operazioni di pulizia;
 - b. Le operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi vaganti, cosiddetta "spunta", avverranno entro l'orario di vendita fissato al punto precedente;
 - c. Gli operatori dovranno rispettare le prescrizioni di sicurezza, fissate dal DPCM 17 Maggio 2020 Allegato 17, ed anche allegate al D.P.G.R. Piemonte n. 63 del 22.05.2020, seguenti:
 - i. Per gli operatori del commercio su area pubblica obbligo di indossare dispositivi di protezione, cosiddette "mascherine" e guanti monouso;;
 - ii. Pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato;
 - iii. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - iv. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - v. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;



- vi. In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- vii. Verificare che in fronte ai loro banchi non si creino assembramenti;
- d. I Clienti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di sicurezza:
 - i. Obbligo di utilizzo della cosiddetta “mascherina”;
 - ii. I Clienti non potranno toccare la merce esposta o servirsi autonomamente ad esclusione della scelta autonoma di abbigliamento eventualmente consentita dagli operatori e previa utilizzo di guanti monouso;
 - iii. Tra la clientela ed il banco dovrà osservarsi sempre la distanza di sicurezza;
- e. Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro;
- f. Il numero massimo di clienti contemporaneamente presenti ed in attesa per ogni banco è di numero QUATTRO (4) i quali dovranno osservare le vigenti regole di distanziamento;
- 3. Di recepire la nota esplicativa della Regione Piemonte in materia di rilevazione delle assenze, le quali non verranno computate, ai fini della revoca del posteggio, a far data dal 01.02.2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria;
- 4. L'attivazione del locale Gruppo di Protezione Civile al fine di coadiuvare il personale della Polizia Locale nella gestione degli afflussi e nel fornire alla clientela le informazioni ai fini della sicurezza, nonché per il rilevamento della temperatura corporea dei clienti in accesso all'area mercatale, in caso di rilievo di temperatura uguale o superiore ai 37,5°C dovrà essere interdetto l'accesso all'area mercatale del Cliente che sarà contestualmente invitato a tornare presso la propria abitazione e contattare il proprio medico curante;
- 5. Di prescrivere quanto segue relativamente a Gruppo di posteggi del Mercoledì con sede presso l'area a parcheggio del Supermercato Conad di Via Saluggia:
 - a. Gli operatori dovranno rispettare le prescrizioni di sicurezza, fissate dal DPCM 17 Maggio 2020 Allegato 17, ed anche allegate al D.P.G.R. Piemonte n. 63 del 22.05.2020, seguenti:
 - i. Per gli operatori del commercio su area pubblica obbligo di indossare dispositivi di protezione, cosiddette “mascherine” e guanti monouso;;
 - ii. Pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato;
 - iii. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - iv. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - v. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli eventuali altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - vi. In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - vii. Verificare che in fronte ai loro banchi non si creino assembramenti;
 - b. I Clienti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di sicurezza:
 - i. Obbligo di utilizzo della cosiddetta “mascherina”;
 - ii. I Clienti non potranno toccare la merce esposta o servirsi autonomamente ad esclusione della scelta autonoma di abbigliamento eventualmente consentita dagli operatori e previa utilizzo di guanti monouso;
 - iii. Tra la clientela ed il banco dovrà osservarsi sempre la distanza di sicurezza;



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

CAP 13046

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

Fax (0161) 47.77.70



- c. Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro;
- d. Il numero massimo di clienti contemporaneamente presenti ed in attesa per ogni banco è di numero QUATTRO (4) i quali dovranno osservare le vigenti regole di distanziamento;

RACCOMANDA

Che sia garantito un accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori socio sanitari, membri delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento;

AVVERTE

In caso di accertata inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza si provvederà al sanzionamento in conformità con le previsioni normative vigenti;

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio del Comune di Livorno Ferraris;
- Che sia data la massima pubblicità della presente ordinanza attraverso gli usuali canali di comunicazione ovvero la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e la sua diffusione nei consueti modi e luoghi anche attraverso la collocazione di appositi cartelli informativi circa le prescrizioni qui contenute;
- Ne sia trasmessa copia a:
 - Prefettura – UTG di Vercelli;
 - Questura di Vercelli;
 - Comando Stazione Carabinieri di Livorno Ferraris;
 - Comando Polizia Municipale;
 - Associazioni ANVA-CONFESERCENTI e FIVA-ASCOM.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale ed a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni fissate dalla presente Ordinanza.

AVVERTE INOLTRE

avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini di Legge, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 gg. dalla piena conoscenza, secondo il D.P.R. n. 1.199 del 24 Novembre 1971.

Dalla residenza municipale, li 04.06.2020

IL SINDACO

F.to Dott. Prof. Ing. Stefano Paolo CORGNATI